

periodico di informazione e consulenza

# L'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in. l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



**L'IMPEGNO**  
1974

LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974  
2017



.....  
**l'impegno** mette  
a disposizione di tutti  
i suoi abbonati il  
**Servizio Consulenza  
Telefonica  
'FILO DIRETTO'**  
.....

## Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....  
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

**02 89511616 - 89514869**  
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

La sua sopravvivenza  
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli  
mancare  
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michela Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Sestini, 46 anni - operaio

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertazzi, 34 anni - fuoco

Liliana Parola, 63 anni - fiorista

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Monica Luraghi, 35 anni - commerciante

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.  
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO  
DI INFORMAZIONE  
E CONSULENZA

COPERTINA



tutela legale

4

*Una colletta nazionale a supporto di un collega in difficoltà*



attualità

8

*Al Presidente Sergio Mattarella l'ultima parola sulla Legge quadro in materia di Ordinamento della Polizia municipale*





CODICE DELLA STRADA

**12**

**Revisione patente:  
un caso di incidente  
da distrazione**



SENTENZE

**14**

**Esercizi pubblici:  
limitazioni all'orario  
di apertura**



EDILIZIA

**18**


**Manufatti edili  
e preventivo  
rilascio  
del permesso  
di costruire**



POLIZIA GIUDIZIARIA

**22**

**Lettere anonime:  
quando  
è ravvisabile  
il reato  
di molestie?**



SENTENZE

**24**

**Concussione:  
una sentenza  
di reato**



tutela legale

**30**

**Patrocinio e  
tutela  
legale: una  
necessità  
primaria per  
gli agenti di  
Polizia locale**



# Una colletta nazionale a supporto di un collega in difficoltà

**Nel maggio del 2005, a Milano, un agente di Polizia locale viene coinvolto in una colluttazione con un cittadino. Alla base dell'episodio, una pubblica rimostranza scatenata dai sanzionamenti effettuati dall'agente con un collega, a carico delle numerose autovetture poste in sosta vietata a ostacolo del passaggio dei mezzi pubblici. Seguirà una controversa vicenda giudiziaria, durata 13 anni, che avrà conclusioni amare per il vigile, condannato al pagamento di una somma pari a circa 125mila euro in aggiunta alla sospensione disciplinare di 2 giorni. Nel frattempo, però, è scattata la solidarietà e da Milano il SULPM ha lanciato una raccolta fondi a livello nazionale per sostenere il collega**

**di Giovanni Aurea**

S

Sono sempre più numerosi gli automobilisti stizziti per le 'multe' subite. La reazione violenta nei confronti dell'odiata divisa è indistinta e coagula le diverse classi sociali; non solo delinquenti, ma spesso le feroci reazioni riguardano anche tante persone perbene, accecate dall'odio intollerante. Troppo spesso quando a fare rispettare la legge tocca al vigile numerosi cittadini, anche incensurati, entrano in modalità ribellione e insubordinazione con conseguente denunce che nelle peggiori ipotesi possono sfociare nell'arresto. Molto meno frequenti le invettive nei confronti di Polizia o Carabinieri che - forse -





incutono maggiormente il senso del rispetto verso la divisa. Spesso può trattarsi, infatti, di situazioni di mancata autorevolezza percepita. Non meno frequenti le farsesche richieste di intervento di Polizia o Carabinieri per essere difesi nei confronti di un Vigile. Nel pensiero comune, nessun dipendente pubblico appare mal tollerato più dell'Agente di Polizia municipale. Troppo difficile è ormai la professione dell'ex vigile ur-

bano, che a differenza degli appartenenti alle Forze dell'Ordine nazionali, quasi mai viene difeso dai suoi vertici.

## Il calvario di un agente

Un preoccupante esempio di questa escalation è rappresentato dalla triste vicenda resa pubblica sulla stampa locale (fonte: Milano-Today) dal sindacato SULPM Milano. Parliamo del triste calvario, durato 13 anni, dell'agente di PL di Milano FB.

## La vicenda inizia con l'ordine giunto dalla Centrale Operativa

Tutto inizia la sera del 14 maggio del 2005, quando FB e il collega LP vengono inviati dalla centrale operativa in via San Paolino per sanzionare numerose autovetture in sosta vietata che rendono difficoltoso il passaggio dei mezzi pubblici. Ottemperando all'ordine di servizio, gli agenti effettuano i rilievi delle auto in sosta rilasciando copia della contravvenzione sui parabrezza delle stesse. A un certo punto la marcia dell'auto di servizio viene bloccata da alcuni residenti della zona,



tra cui il Sig. AA. La tensione sale, in strada scendono circa 40 persone. Stando alla ricostruzione del sindacato, il cittadino sanzionato si sarebbe scagliato contro gli agenti con minacce, insulti e calci. A quel punto gli agenti chiedono ausilio via radio e sul posto arrivano quattro autopattuglie col compito di placare 'l'assedio popolare'. In conseguenza a un corpo a corpo (secondo il Sindacato), FB chiede di essere accompagnato al pronto soccorso per ricevere cure. Sarà dimesso con un referto di 20 giorni di prognosi per dolori a spalla, emitorace destro e rachide cervicale. Il cittadino viene denun-

ciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda finisce così in tribunale. Alla fine del lungo iter giudiziario il cittadino viene assolto. Il cittadino ha sempre sostenuto di non avere neanche sfiorato l'agente, dichiarazione supportata dalle testimonianze degli altri residenti di via San Paolino. Il giudice considera veritiera la versione del cittadino e inattendibile quella dell'agente. A peggiorare la posizione di FB c'è pure un dettaglio che resta oscuro: in quel tratto di strada c'era oppure no il cartello di divieto di sosta? Per i cittadini no, per i vigili sì. Ennesimo elemento di disorganizzazione del

## Dalla cronaca dei fatti: 'Milano, ghisa condannato: lanciata colletta tra gli agenti'

Una lunga vicenda giudiziaria durata 13 anni. Ora il conto per il protagonista della vicenda, un agente della Polizia locale di Milano, è salato: "120mila euro", secondo il Sindacato Unitario di Polizia locale (SULPL). E la sigla sindacale, annuncia il segretario lombardo Daniele Vincini, "inizierà una raccolta fondi a livello nazionale per sostenerlo".

La vicenda inizia il 14 maggio del 2005 quando una pattuglia dei ghisa, formata da FB e LP, viene inviata in via San Paolino: ci sono delle auto in sosta vietata che rendono difficile il passaggio dei mezzi pubblici. Staccano le multe e ripartono, ma poco dopo, scriverà FB nell'annotazione, l'auto dei due vigili viene bloccata dai residenti della zona, tra cui AA. La tensione sale e per strada ci sono 40 persone. Secondo la ricostruzione dei ghisa AA si sarebbe scagliato contro i vigili: minacce, calci e insulti, così gli agenti chiedono rinforzi.

FB viene medicato dai medici del Pini e dimesso con 20 giorni di prognosi. AA viene denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma durante il processo viene assolto: secondo il giudice la ricostruzione della Locale non è veritiera e dà credito ai residenti. Ma il cartello di divieto di sosta c'era? Per i vigili sì, no per i residenti. E anche secondo Palazzo Marino non c'era il cartello, ma secondo la difesa di FG il Comune avrebbe utilizzato planimetrie non aggiornate, portando come prova una serie di contravvenzioni staccate e pagate dai cittadini.

Il cittadino viene giudicato innocente mentre



Comune di Milano. Dai documenti processuali un funzionario avrebbe avallato la posizione dei cittadini. Secondo la difesa di FB, la dichiarazione si sarebbe basata "su planimetrie non aggiornate". L'avvocato dell'agente produce una serie di sanzioni elevate sia prima che dopo quel giorno, quasi tutte pagate dai cittadini (compreso uno di quelli che ha testimoniato contro FB).

In ogni caso, il giudice trasmette gli atti per procedere per calunnia contro FB e addirittura per falsa testimonianza contro il collega LP che era in servizio con lui. In primo grado, il vigile viene condannato a 2 anni;

per il ghisa scatta un'accusa per calunnia (e per falsa testimonianza per il collega). In primo grado il vigile viene condannato a due anni, poi scatta la prescrizione in appello. Durante il processo civile FB viene condannato a pagare 25mila euro di risarcimento danni. Una somma che "sommata a tutte le spese legali sostenute e alla provvisionale", precisa il SULPL, fa balzare il conto totale "a circa 125mila euro". Una cifra sproporzionata per il vigile e il sindacato ha fatto scattare una raccolta fondi (fonte: <http://www.milanotoday.it/cronaca/polizia-locale-colletta.html>).

in appello, scatta la prescrizione.

Nel processo civile: l'agente viene condannato a pagare circa 25mila euro di risarcimento danni; cifra che, precisa il SULPM, "sommata a tutte le spese legali sostenute e alla provvisionale", fa salire il totale da versare "a circa 125mila euro", a cui si aggiunge anche la sospensione disciplinare per 2 giorni.

FB naturalmente non è in grado di far fronte a una così severa spesa.

"Auspichiamo che il Comune e il comando si mettano al suo fianco supportandolo nel ricorso in appello al Tribunale civile", ha pubblicamente auspicato il segretario del sindacato SULPM di Milano in supporto al collega. Lo stesso Sindacato ha poi lanciato una raccolta fondi a livello nazionale per sostenere FB, essendo la cifra assolutamente proibitiva e i bilanci dei Sindacati non confederali non in grado di garantire la tutela legale al 100%.

Da oltre 20 anni lo stesso Sindacato rivendica un'ideale tutela legale a carico dei Comuni che supporti economicamente la categoria della Polizia locale, dato che gli operatori troppo spesso vengono lasciati soli ad affrontare ingenti parcelle e onorari nei vari gradi di giudizio, per contenziosi causati dall'attività lavorativa. L'argomento finora ha prodotto soltanto promesse non onorate e inaudita insensibilità da parte dei politici, ben predisposti a impartire ordini per compiti di 'Sicurezza e Ordine pubblico', in barba alla mancanza di tutele sia giuridiche che economiche. **»»**



**INFORTUNISTICA MILANO** S.n.c.  
 Studio Specializzato in Risarcimento Danni

Via Martiri Triestini, 6  
 20148 Milano

Tel. 02 84571412  
 Fax 02 30316697

[www.infortunisticamilano.com](http://www.infortunisticamilano.com)

# Al Presidente Sergio Mattarella l'ultima parola sulla Legge quadro in materia di Ordinamento della Polizia municipale

**Lo scorso 19 maggio, Antonio Barbato, già comandante della Polizia locale di Milano, in rappresentanza di circa 11.000 operatori della Polizia locale italiana firmatari di una petizione online, ha indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e per conoscenza al Ministro degli Interni e al Presidente del Parlamento Europeo. Oggetto della missiva, la richiesta di un incontro per discutere alcuni delicati aspetti della riforma della Polizia municipale**

**di Antonio Barbato**

*Illustrissimo Presidente della Repubblica,*

**I**l sottoscritto Antonio Barbato (già Comandante della Polizia locale di Milano), insieme al Sig. Ruggero Cazzaniga (promotore dell'iniziativa), supportati da numerose associazioni e amministratori delle pagine Facebook di categoria, nelle ultime sei settimane ha lanciato una petizione on-line a carattere nazionale (su Change.Org), che ha raccolto

circa 11.000 firme da parte degli operatori della Polizia locale di varie città italiane, nella quale si chiede di modificare la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale), anche a seguito della nota trasmessa dal Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo il 1/2/2018, che ha invitato l'Italia a risolvere il problema, rilevando che: "E' evidente che l'ordinamento della Polizia locale italiana risulta discriminatorio rispetto agli

*altri operatori in divisa e rischia di comportare anche pregiudizio all'interesse nazionale [...]”, e ancora: “La questione della mancata equiparazione della polizia locale alle altre forze di Polizia interferisce pesantemente con le attività degli operatori e con le loro prerogative [...]”.*

*La modifica della norma in oggetto, come illustrato nella petizione, è un'esigenza sentita da tutti gli operatori della Polizia locale d'Italia per diverse ragioni, in particolare perché la legge non è più al passo coi tempi e, negli ultimi anni, è stata foderata di interpretazioni che hanno prodotto distorsioni evidenti su status, ruolo e tutele degli operatori.*

*Ad avviso dei firmatari (operatori di Polizia locale, ufficiali, comandanti dei corpi), occorre una riforma profonda della normativa. Da molti anni alcuni sindacati, membri del Parlamento e consigli regionali, hanno proposto modifiche della legge n. 65/86, senza però ottenere risultati significativi, ed è per questo motivo che chiediamo un Suo autorevole intervento, al fine di definire un percorso, iniziato e mai concluso, di equità e giustizia nei confronti di una categoria che con grande professionalità ha garantito, e continua a garantire, la civile convivenza tra i cittadini nei comuni italiani, attraverso un costante presidio di prossimità, visibile e concreto, nonostante non siano assicurate pari tutele e condizioni di lavoro tra operatori di Polizia locale e operatori delle Forze dell'Ordine. Sono tanti i nostri colleghi che, quotidianamente, subiscono infortuni in servizio e, purtroppo, sono stati molti coloro che addirittura hanno perso la vita per fare rispettare le leggi dello Stato. Questo elevato tributo di sangue deve essere certamente considerato un alto esempio di abnegazione, ma anche un necessario, serio e incondizionato spunto di riflessione sul ruolo che svolgono oggi gli operatori della Polizia locale in Italia.*

*Di recente, alla luce del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni*

*dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’, che ha introdotto nuove misure volte a potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di Polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, nella prospettiva di un efficace coordinamento di azioni integrate tra i soggetti coinvolti a vario titolo (tra questi i corpi di Polizia locale), se possibile, i problemi invece di diminuire sono aumentati, perché gli operatori di Polizia locale sono stati impiegati in attività di ordine pubblico e di lotta al terrorismo. A fronte di queste nuove incombenze non sono state previste però adeguate tutele legislative, contrattuali, organizzative e operative.*

*Sul fronte legislativo, come già scritto, la legge n. 65/86 non ha subito alcuna modifica; sul fronte contrattuale la Polizia locale è rimasta ancorata al contratto degli enti locali, pertanto, attualmente gli operatori sono a tutti gli effetti impiegati comunali; sul piano organizzativo ogni ente decide in autonomia cosa fare o non fare, senza che vi sia una linea di continuità e di contiguità, senza attuare procedure condivise e uniformi; sul piano operativo rimane ancora irrisolto il tema dell'utilizzo pieno delle banche dati SDI e AFIS, tuttora a solo appannaggio delle Forze dell'Ordine.*

*Un tema molto sentito quello delle banche dati dagli operatori delle polizie locali italiane, in quanto l'impossibilità di accedervi a pieno titolo*





*è deleterio sotto l'aspetto operativo, perché dilata illogicamente i tempi di un intervento (la polizia locale per consultare SDI e AFIS deve rivolgersi agli altri corpi di polizia), è potenzialmente pericoloso perché nel caso di accertamenti su persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione, ricercate per reati gravi, evase dagli arresti o comunque pericolose, attendere gli esiti di un accertamento sottoposto a vari passaggi (telefonata, richiesta, attesa risposta etc.) può risultare molto rischioso per la propria e altrui incolumità, soprattutto quando i controlli sono effettuati in strada.*

*Modificare la legge n. 65/86 è necessario, perché le evidenti disparità tra operatori e le relative ambiguità prodotte dal mancato riordino delle attività di polizia locale, anche alla luce del contesto storico e delle normative vigenti (che hanno determinato un disallineamento tra una legge che*

*ormai ha superato i trent'anni di vita e le normative emanate successivamente), producono un clima di incertezza e confusione tra i cittadini italiani, che non riescono a comprendere quale sia la differenza tra un agente di Polizia locale e un agente della Polizia di Stato, chiedendo ad entrambi pressoché le stesse prestazioni.*

*A reclamare sempre di più l'impiego degli operatori della Polizia locale italiana vi è poi anche la Magistratura, alla quale i corpi di polizia locale sono assoggettati funzionalmente. Infatti, molti agenti e ufficiali di polizia locale prestano abitualmente il proprio servizio presso le procure italiane e, con deleghe ad hoc, svolgono indagini e attività alla stessa stregua dei propri colleghi delle Forze dell'Ordine, persino fuori dal proprio ambito territoriale di competenza.*

*Come vede, sono molte le questioni da risolvere al*



*fine di garantire in modo più organico e logico l'impiego degli operatori della Polizia locale italiana, che hanno il diritto di ottenere uno status definito della propria professione, per evitare storture ormai evidenti. A tale proposito basti rilevare che se durante un concerto in una qualsiasi piazza italiana, a seguito di una calca improvvisa, venissero travolti e feriti un agente della polizia di stato e uno della polizia locale, che stanno svolgendo il medesimo servizio, il poliziotto avrebbe diritto alla pensione privilegiata, l'agente di polizia locale no.*

*Presidente, è giunto il momento di fare una scelta tra due sole opzioni possibili: avere a disposizione agenti di Polizia locale a tutto tondo, come accade in altre nazioni nelle quali questi operatori, pur con le proprie specificità e competenze, hanno diritto alle stesse tutele riservate alle Forze dell'Ordine, ovvero optare per il definitivo collocamento degli operatori di polizia locale nel ruolo di impiegati comunali, con tutte le implicazioni che ciò comporta. Le due opzioni insieme non sono più contemplabili. A sostenerlo non siamo solo noi ma, come già accennato, anche la Commissione Europea.*

*Presidente, qualsiasi percorso*



*si dovesse intraprendere rimangono comunque alcune importanti questioni da risolvere, tra queste, a solo titolo d'esempio, il riconoscimento del lavoro usurante, perché lavorare in strada e in divisa, di giorno e di notte, il sabato e la domenica, le feste comandate, affrontare quotidianamente intemperie e situazioni di pericolo costante, non è come prestare la propria opera allo sportello del servizio anagrafe di un comune.*

*Presidente, la Polizia locale italiana ha bisogno di risposte concrete dalle Istituzioni per garantire ai cittadini un effettivo presidio di prossimità presso le comunità locali, pertanto, Le chiedo un incontro, insieme a una minuta delegazione composta da coloro che hanno promosso la petizione per la modifica della legge n. 65/86, firmata da circa 11.000 operatori della Polizia locale italiana (allegata in file su cd) che ci hanno conferito il mandato di illustrarle più approfonditamente la tematica in oggetto, al fine di trovare una soluzione legislativa e di buon senso, nell'interesse supremo della collettività tutta.*

*Con osservanza e immensa stima,  
Le porgo cordiali saluti*

**Antonio Barbato**


# Revisione patente: un caso di incidente da distrazione

**Con l'ordinanza n. 61 dell'8 marzo 2018 il TAR Liguria (Genova, Sez. II) ha respinto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di revisione della Patente di guida impugnato da una guidatrice distrattasi dalla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro. Un comportamento che ha determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente**

A cura di  
**Infocds**

## FATTO E DIRITTO

Il TAR Liguria (Genova, Sez. II) si è pronunciato sul ricorso n. 127 del 2018, proposto da YY, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Dogliotti - con domicilio eletto presso il suo studio in Savona, via Montenotte N. 9/1 -, contro l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Savona non costituito in giudizio; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova - v.le Brigate Partigiane, 2 -, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento impu-





Visti il ricorso e i relativi allegati; l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; l'art. b. n. 55 cod. proc. amm.; tutti gli atti della causa e ritenuta la propria giurisdizione e competenza; sentito il relatore Luca Morbelli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il TAR ha respinto il ricorso.

Il comportamento della ricorrente, adeguatamente descritto

gnato di revisione della patente di guida n. 433/17 del 14 novembre 2017 della Motorizzazione Civile di Savona.

nella comunicazione della Polizia stradale del 22 giugno 2017, prot. n. 2442/220-20-071(17) - al quale il provvedimento impugnato rinvia per relationem e ammesso confessoramente -, è apparso ai giudici gravemente imprudente, sostanziandosi nella distrazione dalla imprescindibile attenzione alla guida per prendere un oggetto dalla borsa posta sul sedile anteriore destro. Tale condotta ha determinato un sinistro con lesioni a danno di altro conducente e secondo i giudici giustifica i dubbi dell'Amministrazione in ordine al persistere dell'idoneità tecnica all'abilitazione alla guida. Per quanto sopra esposto il Tribunale ha ritenuto l'assenza di sufficienti elementi di fondatezza a sostegno del gravame. »



## P. Q. M.

Lo scorso 7 marzo, il TAR Liguria (Genova, Sez. II) riunitosi nella camera di consiglio presieduta dai magistrati Roberto Pupilella, presidente; Luca Morbelli, consigliere ed estensore e Angelo Vitali, consigliere, ha respinto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ordinando la compensazione delle spese della fase cautelare. L'ordinanza eseguita dall'Amministrazione è stata, infine, depositata presso la segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.



## Esercizi pubblici: limitazioni all'orario di apertura

Per “esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi”, il Comune può “disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni - con ordinanza non contingibile e urgente -, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” (art. n. 50, comma n. 7-bis, del TUEL, così come modificato dall’art. n. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito con la L. n. 48/2017). Con la sentenza del 9 aprile scorso, il TAR Lombardia (Brescia, Sez. II) ha altresì specificato che l’Amministrazione comunale deve garantire al titolare del locale pubblico un’adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell’orario d’apertura, che nel caso in esame è stata omessa. Inoltre, poiché la norma in questione ammette una riduzione dell’orario di apertura per un periodo massimo di trenta giorni, è ravvisabile un eccesso di potere qualora, come nel caso di specie, sia stata ordinata una chiusura anticipata per un periodo superiore. In tal modo, il provvedimento inciderebbe sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente

A cura di  
**Infocds**

**S**

### SENTENZA

YY, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gorlani e Laura Caruna, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a., ha proposto ricorso contro il Comune di Quinzano D’Oglio, non costituito in giudizio, per a) l’annullamento dell’ordinanza n. 79 prot. 9026 del 10 ottobre 2017, notificata il 12 ottobre 2017, con la quale il Sindaco ha ordinato “la limitazione dell’orario

di apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato ‘XX’ individuando l’orario di chiusura alle ore 24 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica”, da attuarsi per sessanta giorni dalla notifica; b) l’annullamento di ogni altro atto presupposto o comunque connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e per c) l’accesso all’intera documentazione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, in particolare ai verbali



di Polizia locale elencati e agli esposti pervenuti cui si fa riferimento, e in ogni caso a tutta la documentazione relativa al procedimento, la cui integrale ostensione è già stata oggetto di formale istanza di accesso agli atti presentata in data 16 ottobre 2017. Il ricorrente d) richiede altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati, le memorie difensive e tutti gli atti della causa e ascoltato Mara Bertagnoli, relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 e i difensori delle parti come specificato nel verbale, il Tribunale interpellato ha ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il provvedimento con cui il Comune ha imposto la chiusura del locale condotto dall'odierno ricorrente alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, risulta essere motivato dalle problematiche correlate alla vivibilità e alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle Forze dell'Ordine che hanno rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all'uso dell'auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico. L'ordinanza impugnata sarebbe, secondo il ricorrente, illegittima per le seguenti ragioni di diritto:

1. sarebbe stata adottata ai sensi dell'art. n. 50 TUEL e

“dell'art. n. 8 della Legge n. 48 del 18 aprile 2017” (rectius del d.l. 14/2017, convertito con la legge citata), in violazione delle disposizioni ivi contenute. In particolare, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe riconducibile alla previsione del comma n. 7, non essendo stata rappresentata alcuna particolare condizione di urgenza comunque idonea a escludere la necessità di dare comunicazione dell'avvio del procedimento che dovrebbe comunque essere valutata anche nel caso di ordinanza contingibile e urgente;

2. violazione dell'art. n. 50 comma n. 7 bis TUEL, in quanto sarebbe stato superato il limite massimo di giornate di apertura con orario limitato, indicato dalla legge in trenta;

3. eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e motivazione carente o contraddittoria. Il tempo trascorso dall'apertura (che avrebbe subito evidenziato gravi difficoltà) avrebbe dovuto essere considerato al fine di condurre un'adeguata istruttoria, previa partecipazione dell'interessato, il quale avrebbe potuto rappresentare di aver già spontaneamente fatto quanto in suo potere per ridurre il potenziale disturbo ai residenti, adottando misure che hanno comportato costi aggiuntivi o comunque determinato minori incassi: introducendo la presenza di due 'buttafuori' e riducendo l'orario di apertura (anticipando la chiusura alle ore 2.00 anziché alla 3.00).

Peraltro l'eventuale assembramento di un elevato numero di vetture in area esterna al locale (definita dalla Polizia locale come “turbativa alla circolazione generata dalla sosta selvaggia e mancato rispetto delle norme del C.d.S.”) è circostanza che non può essere in alcun



Infocds

modo imputata all'odierno ricorrente, in quanto estranea al perimetro del dovere di vigilanza che a lui compete.

In ogni caso, secondo il ricorrente, qualora i fatti di giugno e luglio 2017 avessero effettivamente causato i presunti e non provati disagi riportati nel provvedimento, il Comune avrebbe dovuto intervenire già nel momento in cui il ricorrente ha chiesto esso stesso la riduzione dell'orario, avviando un procedimento teso a concordare un diverso orario di chiusura.

In punto di danno, il ricorrente ha evidenziato come buona parte degli incassi (nella misura del 50% circa del totale) verrebbero realizzati proprio nell'orario che va dalla mezzanotte alla chiusura del locale, il cui mantenimento sarebbe, dunque, di primaria importanza.

In sede cautelare sono stati ravvisati i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. In vista della pubblica udienza, la parte ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, ribadito quanto affermato nel ricorso, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato e il riconoscimento di un risarcimento del danno subito dal 10 ottobre (data dell'ordinanza) al 25 ottobre 2017 (data del decreto monocratico), per un totale di otto giornate di chiusura anticipata. Tale danno è stato quantificato, partendo da una media mensile d'incasso di € 13.966,51, in almeno € 7/8.000, considerando la riduzione delle due ore più importanti della serata per metà del mese di ottobre, da ritenersi uno dei più favorevoli. Nessun riferimento è rinvenibile rispetto all'originaria domanda di accesso agli atti. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018, la causa, su conforme richiesta di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Per i giudici deve essere preliminarmente rigettata l'istanza di accesso agli atti, formulata nel ricorso, ma non coltivata né nello stesso, né nella successiva memoria conclusionale. Data la sua generica formulazione, in assenza di ogni ulteriore specificazione sia dell'oggetto dell'istanza che delle ragioni dell'illegittimità di un'eventuale sua preclusione, non può trovare spazio una pronuncia del giudice nel merito della fondatezza della pretesa.

D'altro canto il ricorso, volto a ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Sindaco ha ordinato la riduzione dell'orario di apertura del locale condotto dall'odierno ricorrente, per una durata di sessanta giorni, merita per la Corte positivo apprezzamento per

le ragioni che seguono.

Si precisa, infatti, che il provvedimento impugnato risulta riconducibile, per riferimenti ivi presenti e per il suo stesso contenuto, alla previsione di cui al comma n. 7 bis dell'art. n. 50 del TUEL, così come modificato dall'art. n. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito con la legge n. 48/2017, non essendo stata rappresentata, dal Comune, alcuna particolare condizione di urgenza e necessità tra quelle descritte nei commi precedenti, la quale avrebbe determinato l'applicazione delle diverse disposizioni ivi contenute.

L'art. n. 50 (dedicato alle competenze del Sindaco "quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge") prevede, infatti, per quanto qui rileva, che:

- comma n. 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- comma n. 7: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati



dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

- comma n. 7-bis: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

I fatti richiamati nel provvedimento come eventi che hanno determinato l'intervento del Sindaco risalgono a giugno e luglio, mentre l'ordinanza in questione è stata adottata solo in ottobre 2017. Inoltre, non è stata rappresentata alcuna situazione di urgenza che avrebbe giustificato non solo l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ma anche l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Deve, dunque, ritenersi che il provvedimento sia riconducibile all'ipotesi descritta dal comma n. 7-bis e, conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto garantire all'odierno ricorrente un'adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell'orario d'apertura, che invece, è stata omessa.

Inoltre, poiché la norma di riferimento sopra ricordata ammette una riduzione dell'orario di apertura per un periodo massimo di trenta giorni, mentre, nel caso di specie, è stata ordinata la chiusura anticipata per sessanta giorni, non può che constatarsi un eccesso di potere. Il provvedimento in esame, infatti, ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente oltre i limiti consentiti dalla legge e, dunque, adottando una disposizione priva di copertura normativa che la legittimasse. Per tali ragioni, deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza risarcitoria. Deve, infatti, preliminarmente essere evidenziata l'inattendibilità dei dati forniti circa i corrispettivi incassati dichiarati, che non trovano riscontro nella documentazione depositata, peraltro contenente evidenti errori di tenuta del registro dei corrispettivi.

Oltre a ciò, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi ele-



mento a supporto dell'affermazione secondo cui il mese di ottobre sarebbe tra i migliori per gli incassi e del fatto che il danno non può essere pari al minor incasso, ma, eventualmente, al minor ricavo, nel caso di specie non può ritenersi esservi stata dimostrazione alcuna che un danno sia stato in concreto subito. Manca totalmente, infatti, la prova dell'intervenuta apertura nel mese di ottobre (non essendo stato prodotto il registro dei corrispettivi relativo a tale mese e non potendosi escludere che, già come nel mese di settembre, vi sia stata un'autonoma scelta di apertura limitata solo a pochi giorni) e di un effettivo minore incasso nei giorni di chiusura anticipata rispetto a quello medio degli altri mesi. L'accoglimento della domanda caducatoria, comporta che le spese del giudizio seguano l'ordinaria regola della soccombenza e debbano, perciò, essere poste a carico del Comune. »

## P. Q. M.

Lo scorso 5 aprile, il TAR Lombardia (Brescia Sez. II) - nella camera di consiglio presieduta dai magistrati Alessandra Farina, presidente; Mara Bertagnolli, consigliere ed estensore e Alessio Falferi, consigliere - si è pronunciato in via definitiva sul ricorso respingendo la generica istanza di accesso agli atti e l'istanza risarcitoria. I giudici hanno, invece, accolto l'istanza di annullamento del provvedimento impugnato, condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio, liquidate a favore del ricorrente in euro 2.000,00 (duemila/00) e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

# Manufatti edili e preventivo rilascio del permesso di costruire

**Con la sentenza n. 729 del 23 marzo scorso, i giudici del TAR Calabria (Catanzaro, Sez. I), hanno ritenuto illegittimo l'ordine di demolizione di una tettoia con struttura in legno e copertura in manto di tegole, realizzata senza il preventivo rilascio del permesso di costruire. Identificato come tettoia aperta su tutti i lati, questo tipo di manufatto rientrerebbe negli "interventi di ristrutturazione edilizia che non creano volumetria né incidono sui prospetti", come da disciplina della DIA, secondo la denominazione utilizzata dal legislatore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato. La violazione dell'art. n. 22 DPR 6 giugno 2001 n. 380 comporta, ai sensi dell'art. n. 37 del medesimo testo normativo, l'applicazione di una "sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi". La sanzione più grave, ovvero la demolizione prevista dall'art. n. 33 del DPR n. 380/2001, è riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico**

A cura di  
**Infocds**

Il TAR Calabria (Catanzaro, Sez. I) si è espresso sul ricorso n. 64 del 2011, proposto da ZZ rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Assisi - con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Maurizio Rodino (Catanzaro, via N. Pizi, 1) -, contro il Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maristella Paoli - con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Anello (Catanzaro, via Aciri, 16) -, per l'annullamento dell'ordi-

nanza n. 50/2010 di demolizione di una tettoia. Visti il ricorso e i relativi allegati; l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia; le memorie difensive; gli atti della causa; sentita Germana Lo Sapia, relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 28 febbraio 2018 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente, ad eccezione della domanda di risarcimento del danno 'derivando dall'esecuzione' dell'ordinanza di demolizione.



## FATTO e DIRITTO

È stata impugnata l'ordinanza n. 50 del 16 novembre 2010 con cui, previo rigetto dell'istanza di permesso in sanatoria inoltrata dal ricorrente in data 20 gennaio 2010, viene ordinata al ricorrente la demolizione delle opere accertate come prive di titolo abilitativo, come esito del sopralluogo effettuato da agenti della Polizia municipale.

Nello specifico si tratta di una tettoia con struttura in legno e copertura in manto di tegole, come descritto negli atti presentati (documenti e foto del fascicolo). I vizi prospettati dal ricorrente sono così sinteticamente riassumibili: violazione dell'art. n. 23 DPR n. 380/2001: l'istanza inoltrata inizialmente al Comune come richiesta di permesso in sanatoria deve essere qualificata 'ex officio' come Dichiarazione Inizio di Attività, la cui fattispecie procedimentale è ritenersi pertanto definita implicitamente per silenzio assenso con il decorso del termine di trenta giorni; violazione degli art. n. 21 nonies e n. 7 L. n. 241/90, poiché, alla luce della qualificazione 'ex officio' dell'istanza quale DIA, sollecitata dal ricorrente con la nota del 26 ottobre 2010 e del conseguente perfezionamento della fattispecie prevista dall'art. n. 23 DPR n. 380/2001, il provvedimento

impugnato è da intendersi come un 'atto in autotutela', privo però dei requisiti di legittimità richiesti dalle norme sopra citate; violazione dell'art. n. 10 bis L. n. 241/90: non vi è corrispondenza tra le ragioni del preavviso e quelle contenute nel provvedimento definitivo; in ogni caso il preavviso di diniego non è applicabile alla DIA; in via graduata, violazione dell'art. n. 27 DPR n. 380/2001: le prescrizioni urbanistiche ed edilizie richiamate (tra cui l'art. n. 6 NTA sulla disciplina





delle distanze tra i fabbricati) non sono applicabili alla fattispecie concreta, poiché il manufatto è costituito da un muro di recinzione che è stato sopraelevato e dal “mero appoggio su di esso di una tettoia di protezione di una modesta area interna di sosta, già esistente e già pavimentata”; violazione dell’art. n. 37 DPR n. 380/2001 e del principio di proporzionalità, non rientrando la fattispecie in quelle per le quali è prevista la più grave sanzione della demolizione, dovendo escludersi - anche sulla base dell’accertamento eseguito dalla Polizia municipale -, che si tratti di una costruzione, strutturalmente autonoma, laddove il manufatto è costituito unicamente dall’appoggio al muro di recinzione della tettoia, con conseguente applicabilità dell’art. n. 22 DPR n. 380/2001.

Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso; all’udienza del 28 febbraio 2018 tale ricorso è stato trattenuto in decisione.

In definitiva i giudici hanno ritenuto fondata la domanda di annullamento, accogliendo la doglianza sollevata in via subordinata. L’esame delle questioni sollevate con tale censura - ampiamente dedotte dal ricorrente - presuppone la previa qualificazione del manufatto abusivo tra le diverse ‘opere’ oggetto della

normativa sui titoli edilizi (sulla circostanza che le opere siano state concluse senza alcun titolo abilitativo antecedente non vi è contestazione).

Come più volte osservato anche dal Tribunale in questione (TAR Catanzaro, II sez., 3 maggio 2016, n. 977; da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3819), le tettoie aperte su tutti i lati devono



qualificarsi come “interventi di ristrutturazione edilizia che non creano volumetria né incidono sui prospetti”, rientranti nella disciplina della DIA (secondo la denominazione utilizzata dal legislatore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato). La violazione dell'art. n. 22 DPR 6 giugno 2001 n. 380 comporta, ai sensi dell'art. n. 37 del medesimo testo normativo, l'applicazione della “sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi” (mentre la più grave sanzione della demolizione prevista dall'art. n. 33 del DPR n. 380/2001 è riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità, previsti dall'art. n. 10 comma 1 lett c)

Per i giudici devono però rigettarsi le doglianze dedotte in via principale, tutte articolate sul presupposto della qualificazione, previa 'rettifica' da parte dell'interessato della precedente istanza del 20 gennaio 2010, quale denuncia inizio attività ex art. n. 22 DPR n. 380/2001.


Sul punto, si osserva che la nota del 26 ottobre 2010, con cui il ricorrente ha chiesto che la sua precedente istanza di permesso in sanatoria fosse qualificata come DIA non era di per sé idonea ad avviare il relativo procedimento di 'autodichiarazione', né tanto meno ad attivare la fattispecie del silenzio-assenso per il decorso del tempo, sia perché, nel caso di specie, l'attività era già stata realizzata - come attestato dal sopralluogo effettuato dagli agenti in data 27 luglio 2009 -, sia perché la predetta istanza non era corredata dalla necessaria documentazione (e, in particolare, dalla dettagliata relazione del progettista abilitato).

In conclusione il ricorso viene accolto nella parte in cui

ha ad oggetto la domanda ex art. n. 29 cpa.

In ottemperanza l'Amministrazione è pertanto tenuta a rivalutare la fattispecie procedimentale, previa qualificazione del manufatto come opera soggetta a segnalazione certificata di inizio attività secondo la disciplina attuale.

Per quanto attiene la richiesta di risarcimento del danno 'derivando dall'esecuzione' dell'ordinanza di demolizione formulata dal ricorrente, i giudici hanno ritenuto che tale domanda, formulata peraltro in maniera generica, non può essere accolta, non avendo il ricorrente né dimostrato l'effettiva demolizione dell'immobile, né la sussistenza degli ulteriori elementi richiesti per la fattispecie di responsabilità da lesione interesse legittimo, con particolare riferimento alla 'colpa' dell'Amministrazione e, in ogni caso, alla sussistenza del 'danno-conseguenza'. »»



## P. Q. M.

Lo scorso 28 febbraio, il TAR Calabria (Catanzaro, Sez. I) - nella camera di consiglio presieduta dai magistrati Giovanni Iannini, presidente; Francesco Tallaro, referendario; Germana Lo Sapia, referendario ed estensore -, si è pronunciato in via definitiva accogliendo in parte il ricorso indicato in epigrafe: per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato; rigettato la domanda risarcitoria; compensato le spese di lite in ragione del principio di soccombenza reciproca e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

# Lettere anonime: quando è ravvisabile il reato di molestie?

**Con la sentenza n. 15.523 del 6 aprile 2018, la Corte di Cassazione (Sezione I - Penale) ha accolto un ricorso di annullamento, in cui si condannava il ricorrente per la trasmissione di lettere anonime depositate nella cassetta delle lettere della vittima, poiché nessuna delle condotte sanzionate rientrava nei reati ascritti ai sensi degli artt. n. 81 e in particolare n. 660 del codice penale**

A cura di  
**Infocds**

## FATTO

**C**on sentenza in epigrafe, il Tribunale di Rimini ha condannato XX alla pena di 400,00 Euro di ammenda, giudicandola colpevole del reato - di cui agli artt. nn. 81 e 660 cod. pen. -, commesso a Rimini tra il 7 aprile 2009 e l'aprile del 2010. Contro tale sentenza XX, a mezzo dell'Avv. Giuseppe Spada, ha inoltrato ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ex artt. nn. 81 e 660 cod. pen. - elementi rilevanti sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo sia sotto il profilo dell'elemento





# Concussione: una sentenza di reato



La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato di concussione solo quando il fatto costrittivo sia unico e relativo a uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. In tal caso l'originaria promessa di future utilità costituisce soltanto una generica adesione a una proposta che, per essere operante, ha bisogno del realizzarsi di successive condizioni tra cui la sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale. Il condivisibile principio desumibile dalle pronunzie richiamate in ordine a un fatto costrittivo che proiettandosi nel futuro riproduca il 'metus' e lo attualizzi in relazione ai singoli episodi di indebita dazione, trova conforto sistematico nell'affermazione secondo cui il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 3 novembre 2015, Macrì e altro, Rv. 265453)

A cura di  
**Infocds**

## FATTO

**C** 1. Con sentenza n. 27392/16, resa in data 19 maggio 2016, la Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., annullava la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro del 15 settembre 2015 che aveva confermato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di concussione continuata ascrittogli al capo A) della rubrica per aver costretto, nella qualità di sindaco del Comune di (omissis), YY, amministratore unico della società che gestiva la casa di riposo XX, ad assumere alle dipendenze della compagine ZZ quale custode e JJ quale assistente sociale, minacciando in caso contrario di estrometterlo dalla gestione della struttura e di ritardare l'emissione dei mandati di pagamento per spettanze già maturate.

La pronunzia rescindente rilevava che dalla sentenza impugnata non emergeva con chiarezza se le manifestazioni minacciose nei confronti della p.o. fossero temporalmente collocabili nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali, quando il ricorrente non aveva ancora assunto alcuna carica istituzionale, o nel periodo successivo alla sua elezione; i giudici evidenziavano, inoltre, che la Corte territoriale aveva ommesso di precisare tempi, forme e note modali della condotta concussiva all'interno di una congrua ed esaustiva ricostruzione di tale decisiva fase e non aveva sottoposto a vaglio la censura in ordine all'invocata applicabilità della meno grave fattispecie di cui all'art. n. 319 quater cod. pen.

La Corte d'Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità del UU per il delitto di concussione, determinando la pena in



concorso di attenuanti generiche - già riconosciute in primo grado - in anni due mesi otto di reclusione.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. n.192 cod. proc. pen. laddove è stata riconosciuta l'attendibilità del narrato della p.o. senza considerare in alcun modo gli elementi di prova (diretta e indiretta) in insanabile contrasto con la ricostruzione dei fatti ritenuta in sentenza in relazione al capo A). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in errori valutativi che si traducono in cattivo governo delle norme giuridiche in tema di apprezzamento della prova con riguardo a entrambi i profili oggetto d'annullamento. In dettaglio, la difesa ritiene che la sentenza impugnata sia fondata su un apprezzamento parziale e scorretto delle prove acquisite, avendo trascurato le deduzioni difensive esposte nei motivi d'appello, in parte recepite dalla sentenza annullata con la quale il giudice del rinvio non ha ritenuto di doversi confrontare. Egli, infatti, ha ritenuto l'esistenza di plurimi elementi che consentono di collocare temporalmente le minacce rivolte da UU al YY in epoca successiva all'assunzione della qualità di sindaco sebbene la p.o. non sia stata in grado di indicare anche una sola condotta di minaccia successiva all'insediamento mentre quelle asseritamente formulate nel corso della campagna elettorale non sono idonee ad integrare la fattispecie di concussione per difetto della qualifica pubblicistica dell'agente. È stato lo stesso YY a riferire con riguardo all'assunzione del ZZ che l'imputato si limitò a una telefonata

con la quale gli comunicava che il giovane l'aveva cercato senza riuscire a mettersi in contatto con lui mentre la JJ si presentò presso la casa di riposo spendendo il nome del sindaco, senza alcun diretto intervento del medesimo. Le uniche minacce riferite dalla p.o. risultano temporalmente collocate nel periodo precedente le elezioni del 2007 e appaiono finalizzate prima ancora che procacciare assunzioni presso la WW ad ottenere il consenso elettorale del YY. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva la sentenza impugnata ha operato un'indebita sovrapposizione tra richieste di assunzione e minacce a carattere costringitivo, reiteratamente confondendo i due profili e ritenendo con un evidente salto logico che dalle minacce formulate in sede di campagna elettorale possano discendere, quasi come necessaria conseguenza, analoghe condotte del medesimo tenore anche in epoca successiva. Incongrui risulterebbero al fine della collocazione temporale delle pretese minacce i riferimenti alle circostanze riferite alla p.o. dallo S. come pure il fatto che il ZZ e la JJ si siano presentati al YY asserendo di essere stati mandati dal Sindaco. Ancor più fragile risulterebbe l'argomento speso dalla Corte d'Appello in ordine alla maggior credibilità della tesi che vuole la denuncia non frutto di un intento ritorsivo per l'annunciata intenzione dell'amministrazione comunale di non rinnovare la concessione alla WW ma il portato delle continue intromissioni dell'imputato nella gestione dell'attività, nonostante le difformi emergenze processuali che la Corte ha incongruamente svalutato.

Analogamente la sentenza impugnata ha errato nella valutazione della credibilità del dichiarante con riguardo al-



l'asserita mancanza di puntualità nei pagamenti da parte del Comune dal momento che le dichiarazioni della p.o. sul punto risultano smentite dai documenti acquisiti al fascicolo e dall'esito della causa civile che ha rigettato l'azione della WW nei confronti dell'amministrazione comunale, accogliendo la domanda riconvenzionale della stessa.

Il YY risulta ugualmente scarsamente credibile nella ricostruzione della vicenda concernente l'assunzione del ZZ (il quale, peraltro, ha sempre negato qualsiasi interessamento dell'imputato per favorirla) dal momento che alla scadenza del contratto a tempo determinato, stipulato con pretesa per effetto dell'intervento coercitivo del prevenuto, il YY rinnovò il contratto trasformandolo a tempo indeterminato. Dette circostanze non sono state valutate dalla Corte territoriale che ha parimenti trascurato la difforme versione dell'incontro presso l'Hotel (omissis) offerta dal teste P mentre sono prive di attitudine a riscontrare le prodezze delle p.o. le dichiarazioni dei testi R e BR. L'arbitraria selezione delle evidenze disponibili e la mancata scrupolosa verifica della credibilità delle prove dichiarative integrano ad avviso della difesa un grave vizio motivazionale rilevante sotto i profili dell'erroneità, della parziale mancanza e della illogicità dell'apparato giustificativo;

2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di concussione invece che di induzione indebita. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha confermato la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. n. 317 cod. pen. sulla base di una rappresentazione dei fatti smentita dalle acquisizioni probatorie dal momento che l'asserita minaccia di ostacolare i pagamenti alla WW avrebbe avuto ad oggetto somme che il YY richiedeva al Comune ma non gli erano dovute, come accertato in sede dibattimentale e nel contenzioso civile tra le parti, circostanze che la Corte ha ommesso di valutare e che inducono a ritenere che - in con-

siderazione delle innumerevoli inadempienze della società - l'accondiscendenza del YY alle richieste di assunzioni debba inquadarsi in un'ottica di specifico tornaconto personale volto ad evitare che il Comune iniziasse a contestare il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e a rifiutare i pagamenti.

## DIRITTO

Il primo motivo non merita accoglimento in quanto infondato. Occorre in via di premessa evidenziare che la pronunzia rescindente ha delimitato l'ambito del rinvio alla ricostruzione e collocazione temporale delle condotte minacciose e alla necessità di scandagliare l'eventuale applicabilità della diversa fattispecie di cui all'art. n. 319 quater cod. pen. Tale precisa perimetrazione palesa l'inammissibilità delle censure che concernono l'attendibilità della p.o., trattandosi di profilo non censurato né imprescindibilmente connesso all'accertamento demandato alla Corte territoriale, che anzi presuppone l'affidabilità del narrato della p.c., imponendone la rivalutazione all'esclusivo fine del corretto inquadramento giuridico.

È insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva quando una sentenza di annullamento parziale riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni ovvero quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U. n. 20 del 9 ottobre 1996, Vitale, Rv. 206170).

Se, pertanto, la libertà del giudice di rinvio è completa quando la precedente sentenza di merito sia stata totalmente messa nel nulla dalla pronuncia della Cassazione, è invece condizionata quando l'annullamento sia stato parziale, mantenendo pieno effetto ad alcune statuizioni giacché in tal caso la sentenza del giudice di rinvio si integra con quelle parti dell'originaria sentenza che risolvevano questioni di fatto o di diritto che la Corte di Cassazione ha ritenuto esattamente risolte dal giudice di merito. La libertà d'indagine del giudice di rinvio non può, dunque, che essere interpretata nel senso che tale libertà deve ritenersi piena nei soli ambiti che non coinvolgono questioni ormai precluse a seguito delle pronunce già effettuate e ritenute intangibili dalla Corte di Legittimità.

La Corte ha, inoltre, precisato che l'art. n. 624 cod. proc. pen. con l'espressione 'parti della sentenza', che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di Cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che

concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata autorità di cosa giudicata (Sez. 1, n. 11041 del 5 ottobre 1995, Barbieri, Rv. 202860). Nel caso di specie, il rinnovato apprezzamento della prova dichiarativa in conformità alla decisione di primo grado ha un valore meramente ricognitivo e non è suscettibile di censura alla luce dell'art. n. 628, comma n. 2, cod. proc. pen.

La Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente in esito a un ampio scrutinio delle circostanze di fatto acquisite in sede dibattimentale, ritenendo che le minacce a valenza costrittiva poste in essere nei confronti del YY siano iniziate già nel corso della campagna elettorale e proseguite dopo l'elezione a Sindaco del prevenuto nel maggio 2007, culminando nella diretta presentazione del ZZ e della JJ al YY a nome del Sindaco per l'assunzione. La tesi di un'insanabile cesura tra le condotte minatorie attuate dal UU nei confronti del YY in epoca antecedente la rielezione e l'assunzione dei due lavoratori non è condivisibile alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda operata dalle conformi sentenze di merito. Invero, risulta pacificamente accertato che il UU, già Sindaco dell'omonimo Comune dal giugno 2006 al febbraio 2007 e rieletto a seguito dello scioglimento del consesso e dell'indizione di nuove elezioni amministrative, nutrivà ragioni di risentimento nei confronti della p.o., responsabile della gestione della Casa di Riposo (...), per motivi politici, non avendo il YY appoggiato la sua candidatura già nel 2006, esponendosi ad iniziative latamente ritorsive, avendo in tal senso la parte civile interpretato gli stretti controlli amministrativi cui la struttura veniva assoggettata e i ritardi nella corresponsione dei pagamenti per i servizi prestati. Nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione a seguito del commissariamento, il sindaco uscente UU, nuovamente candidato, in almeno due occasioni incontrava, grazie all'intermediazione di conoscenti, il YY sollecitandone l'appoggio politico, pretendendo l'assunzione presso la struttura di soggetti da lui segnalati e paventando in caso contrario gravi ricadute sulla gestione della Casa di Riposo. Per tal via conseguiva il consenso del YY ad appoggiarlo nella nuova tornata elettorale e a farsi carico delle segnalazioni di lavoratori da assumere.

Deve innanzitutto rilevarsi come la ricostruzione dei fatti accreditata dalle sentenze di merito evidenzia l'assenza di soluzioni di continuità nell'azione del prevenuto tra il primo e il secondo mandato sicché il primo giudice segnalava che 'la condotta del UU è costantemente connotata dall'abuso delle qualità e dei poteri connessi alla carica, anche nel



breve periodo in cui giuridicamente non li esercitava'. Alla luce di detto rilievo deve osservarsi che le condotte poste in essere dal UU nel corso della campagna elettorale del 2007 non erano attribuibili ad un privato cittadino candidato ad una carica amministrativa bensì a un amministratore che a distanza di poche settimane dallo scioglimento del consiglio comunale si ricandidava alla massima carica, spendendo nelle sue relazioni con gli oppositori politici qualifiche e poteri che più non gli competevano ma che erano di fatto esercitati dal momento che nel corso dell'incontro con il YY presso l'Hotel (omissis), intermediato da PT, egli non esitava a telefonare alla funzionaria BA per sollecitare alcuni pagamenti a favore della Casa di Riposo.

Non è, dunque, fuor di luogo per i giudici il richiamo al disposto dell'art. n. 360 cod. pen., in base al quale, se la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, l'esistenza di questo non è esclusa dalla cessazione di tale qualità al momento del fatto, disposizione che pone un principio di carattere generale, da applicarsi in ogni ipotesi in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la - pur cessata - qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato.

La pronuncia rescindente ha al riguardo segnalato che la norma in esame stabilisce un peculiare criterio di collegamento tra la specificità del bene giuridico tutelato dalle relative fattispecie incriminatrici e la concreta capacità offensiva di una condotta la cui realizzazione è in concreto resa possibile dalla natura dell'attività precedentemente esercitata, precisando che l'ultrattività della qualifica personale si basa su un collegamento di natura funzionale con il fatto che il legislatore ha in via eccezionale considerato rilevante ma la tassatività della relativa sequenza temporale impone pur sempre di ritenere che il fatto deve seguire la perdita della qualità, non precederne l'assunzione. Nella specie, in guisa del tutto peculiare le più evidenti condotte costrittive risultano intercluse da segmenti temporali che



vedono il ricorrente ricoprire la qualifica di p.u. e anche nel periodo della campagna elettorale del 2007 la condotta del prevenuto recava l'impronta della carica solo formalmente cessata.

Inoltre, anche a voler diversamente opinare deve rilevarsi che le minacce profferite nei confronti del YY, aventi ad oggetto il preannunziato intralcio nella gestione della casa di riposo e il ritardo nei pagamenti dovuti, erano dotate di un'efficienza causale destinata a protrarsi nel tempo, non esaurendo la loro carica intimidatoria al momento della loro formulazione. La prospettazione di un comportamento emulativo teso ad ostacolare la gestione dell'attività imprenditoriale della p.c. era, infatti, destinata ad aggiornarsi con la rielezione del UU e con la richiesta di dar corso alle assunzioni di soggetti dal medesimo raccomandati.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato di concussione solo quando il fatto costrittivo sia unico e relativo a uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento a una pluralità di atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. In tal caso l'originaria promessa di future utilità costituisce soltanto una generica adesione ad una proposta che, per essere operante, ha bisogno del realizzarsi di successive condizioni tra cui la sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 11204 del 10 giugno 1989, Teardo, Rv. 181951; n. 2142 del 26 settembre 2007, Marino e altri, Rv. 238836).


Il condivisibile principio desumibile dalle pronunzie richiamate in ordine ad un fatto costrittivo che proiettandosi nel futuro riproduca il 'metus' e lo attualizzi in relazione ai singoli episodi di indebita dazione trova conforto sistematico nell'affermazione secondo cui il delitto di concussione si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 3 novembre 2015, Macri e altro, Rv. 265453).

Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere, secondo gli assunti difensivi, che la carica minatoria espressa dal ricorrente nei confronti del YY si sia limitata alla fase della campagna elettorale senza rinnovate esplicite manifestazioni in epoca successiva, non è revocabile in dubbio che la concreta attivazione del 'sinallagma' illecito, che subordinava la garanzia dei pagamenti e la tranquillità della gestione della casa di riposo all'assunzione dei soggetti segnalati dal

sindaco, è avvenuta solo a seguito della rielezione del UU e faceva leva sulla concreta, sia pure implicita, rievocazione e attualizzazione della minaccia e sulla conseguente coartazione della volontà del privato. Che alcuna cesura sia ravvisabile nella condotta del prevenuto sotto il profilo dell'abuso costrittivo emerge con evidenza dalla ricostruzione dell'episodio dell'assunzione del ZZ effettuato dalla p.o. e convalidato dalle dichiarazioni del R., giacché l'omonimo assessore che accompagnò il giovane presso l'abitazione del YY, si limitò ad asserire 'questa è la persona', ottenendo dall'interlocutore l'invito a recarsi presso la Casa di Riposo il giorno successivo per l'assunzione. E nello stesso senso depone la telefonata del UU al YY intesa a rappresentargli che il ZZ lo aveva cercato senza trovarlo, telefonata che nella sua apparente asetticità dimostrava il personale interesse del Sindaco all'assunzione e rendeva concreta ed attuale l'alternativa di ritorsioni in danno della società in caso di diniego.

Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale le minacce e le richieste di assunzioni sono progressive espressioni della condotta abusiva, caratterizzate dalla perdurante costrizione della libera determinazione del privato che, quantunque iniziata ancor prima della riassunzione della carica di sindaco da parte del UU, è pervenuta a consumazione in epoca successiva all'elezione con conseguente integrazione dell'illecito ascritto sub A).

Ad analoghi esiti reiettivi la Corte perviene con riguardo alle censure che attingono la mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di induzione indebita. Il delitto di concussione, di cui all'art. n. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno 'contra ius' da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. n. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24 ottobre 2013, Maldera e altri, Rv. 258470; Sez. 6, n. 9429 del 02 marzo 2016, Gaeta e altro, Rv. 267277).



I caratteri scriminanti del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito risultano nella specie correttamente scrutinati dal momento che s'appalesa sicuramente contra jus la richiesta di assunzione di plurimi soggetti pretesa dall'agente ad onta delle esigenze della società gestrice della struttura, senza alcuna considerazione dei profili professionali eventualmente necessari e in dispregio di trasparenti procedure di selezione del personale, al fine di soddisfare in maniera clientelare le istanze di soggetti elettoralmente vicini al Sindaco. Né può riconoscersi pregio all'argomento che adombra un interesse calunnioso di YY alla denuncia in considerazione della propalata volontà dell'amministrazione di non rinnovare alla scadenza il contratto in corso con la WW, trattandosi di un'illusione smentita dagli esiti processuali che confermano, invece, la situazione di grave sofferenza finanziaria in cui versava la società e l'esistenza di un contenzioso economico con il Comune, dati che danno conto della penetrante incidenza delle minacce formulate nei confronti della p.o., la cui portata è insuscettibile di essere ridimensionata per effetto del postumo riconoscimento delle ragioni dell'amministrazione in relazione al computo dell'Iva sui corrispettivi maturati.

La giurisprudenza della Corte ha evidenziato in punto di analisi differenziale tra l'induzione e la costrizione, che qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto (Sez.

6, n. 8963 del 12 febbraio 2015, Maiorana, Rv. 262503). Nel caso a giudizio a fronte dell'abuso costrittivo integrato da reiterate minacce di paralizzare l'attività della WW per ottenere l'assunzione di soggetti graditi al ricorrente, non è dato ravvisare benefici, contingenti o a lungo termine, per la p.o., costretta ad accedervi per garantire l'operatività della struttura, avendo il YY negato un interesse al rinnovo della concessione, dichiarazione che trova logica conferma nella scelta di far trasferire la famiglia al nord a seguito di episodi di intimidazione subiti da ignoti tra l'aprile e il giugno 2007 (pag. 10 sentenza primo grado).

Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha confermato la sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. n. 317 cod. pen., valorizzando la natura delle minacce, le ricadute coercitive sulla vittima, l'assenza di profili di indebito vantaggio per la stessa.

Di conseguenza il ricorso deve essere conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla p.c. nell'odierno grado, liquidate come da dispositivo. »

## P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile YY che liquida in Euro 3.510,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA.

# Patrocinio e tutela legale: una necessità primaria per gli agenti di Polizia locale

**La mancanza di tutele resta una problematica ancora irrisolta per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, che nell'adempimento del loro servizio sono quotidianamente esposti ad accanimenti sintetizzabili in un vero e proprio bollettino di guerra. Allo stato attuale nessun Sindacato riesce a garantire il Patrocinio del tutto 'gratuito'. Le spese di funzionamento dei Sindacati non Confederati e non, sono ingenti e aggiungere ai costi di rappresentanza sindacale anche gli onorari degli avvocati li manderebbe in fallimento**

**di Giovanni Aurea**

## Polizze assicurative per patrocinio legale



Per cercare di ottenere la necessaria garanzia nello svolgimento della sua attività qualche operatore di Polizia locale ha cominciato a stipulare delle polizze assicurative di Tutela Legale. Sul mercato ne esistono diverse, ma prevedono dei premi annuali molto costosi, che variano dai 200,00 € ai 450,00 € annui, in base ai massimali o all'inserimento delle varie franchigie. Purtroppo le polizze contengono sempre clausole particolari che permettono agli uffici liquidazione di porre innumerevoli condizioni, spesso limitanti in caso di risarcimento.

La Tutela Legale è senz'altro un accessorio essenziale dell'attività professionale delle Forze di Polizia; purtroppo i politici che spesso parlano di 'sicurezza e salvaguardia del cittadino' si dimenticano della 'mancanza di tutela' dell'agente di

Polizia, criticità che inevitabilmente ricade sulla sicurezza dei cittadini.

## 2014: un gruppo di agenti fonda l'associazione ADPL

Il principale scopo statutario dell'Associazione ADPL, operativa dal 2014, riguarda la protezione e la tutela legale gratuita degli appartenenti al Corpo di Polizia locale, ma anche di tutte le altre categorie di lavoratori nonché dei cittadini che non possono permettersi un avvocato.

L'Associazione ADPL, fondata da un Gruppo di Agenti di Polizia locale, ha stipulato diverse convenzioni ad hoc mettendo a disposizione dei lavoratori un'esperienza ventennale nel campo delle vertenze legali. Naturalmente tutto nell'ambito del volontariato, senza alcun fine di lucro; una sorta di ufficio del difensore civico volontario di supporto alla categoria. La missione in questo campo è la selezione di

avvocati e consulenti vari che possano essere sempre adeguatamente preparati per la nostra vituperata professione, troppo spesso cagione di guai che affliggono gli operatori della PL e le rispettive famiglie. In questo le convenzioni proteggono a tutto tondo la nostra figura professionale attraverso la fornitura di supporto giuridico ma anche economico.

### Convenzioni Caf e Patronato

Presso la sede operativa di Milano, ubicata in via Nicola Romeo, sono garantiti gratuitamente per gli associati anche i servizi di Caf (Servizio 730-Modello Unico, IMU, TASI) e Patronato.

### Patrocinio legale gratuito

A fronte di una quota associativa di € 8,00 mensili, gli associati possono usufruire del patrocinio di un avvocato il cui onorario sarà a carico dell'Associazione, comprese le spese giudiziarie per eventuali 'soccombenze': cause di lavoro, richieste di risarcimento danni, licenziamenti, mobbing, infortuni, sanzioni disciplinari, incidenti stradali, denunce penali, querele e cause civili.

Gli iscritti all'Associazione fruiscono anche di una vasta gamma di prodotti e servizi presso: notai, commercialisti, artigiani, attività commerciali, prestazioni sanitarie e quant'altro possa essere di supporto sia giuridico che economico per i lavoratori. ▶




Per informazioni:

[Assodirittiprotezione@gmail.com](mailto:Assodirittiprotezione@gmail.com)  
[www.ADPL.FLAZIO.COM](http://www.ADPL.FLAZIO.COM)



**Aurea Giovanni**  
 Sovrintendente  
 della Polizia  
 Locale  
 di Milano



# l'impegno

Rivista fondata  
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIII n. 399

Direttore responsabile  
**Gianluigi Soriani**

GIOVANNI AUREA  
ANTONIO BARBATO  
Info CDS

Direzione e Redazione  
**Sicurezza Aziendale**

Sede Legale:  
Via Carducci, 12 - 20123 Milano  
Sede Amministr. e Redazione  
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano  
Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa  
Litografia Stephan - Germignaga (Va)


**Abbonamenti**

Sostenitore € 70,00  
Benemerito da € 70,00 in su  
Una copia € 8,00  
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976  
Via Palmieri, 47 Milano  
Spedizione in abbonamento postale 45% -  
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

**Garanzia di riservatezza per gli abbonati**  
L'Editore garantisce la massima riservatezza  
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità  
di richiederne gratuitamente la rettifica o  
la cancellazione, scrivendo a:  
**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47  
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico  
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare  
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento  
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



San Martino in Strada (LO)  
Via Vittorio Emanuele II, 70



*dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:*

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI
- CAMINETTI - BARBECUES - FORNI
- ARREDOBAGNO
- SANITARI - RUBINETTERIE
- ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA
- MATERIALI EDILI

**PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK**

**GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014**



## NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL  
**LOTTO**